

**Determinazione del Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale**

N. 237-7603/2019

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-sexies del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152.

Installazione: Allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame -
cat. IPPC 6.6 a)
Sede installazione: Comune di Pralormo (TO) – Regione Bagatto, via
Poirino, 38
gestore : Alberione Luca
Sede legale: Comune di Pralormo (TO) – Regione Bagatto, via
Poirino, 38
C.F.: OMISSIS
Codice azienda: 023731

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 12/12/2018, ns. prot. 140693/2018, l'impresa individuale Alberione Luca ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-ter del d.lgs. 152/06 al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) all'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Pralormo (TO) – Regione Bagatto, via Poirino, 38, per lo svolgimento dell'attività di allevamento di polli da carne rientrante della categoria 6.6. a) "Allevamento intensivo di pollame con più di 40000 posti pollame" dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto;
- la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione integrata ambientale è risultata tuttavia incompleta e pertanto in data 21/12/2018, ns. prot. 144497, questa amministrazione ha chiesto integrazioni ai sensi del c.4 dell'art. 29-ter del d.lgs. 152/06;
- contestualmente alla richiesta di integrazioni di cui sopra, è stato segnalato al gestore che il progetto è da assoggettare a procedura di verifica di VIA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 l.r. 40/98 e dell'art. 19 del d.lgs. 152/06: è previsto, infatti, l'ampliamento dell'allevamento esistente con aumento da 29.000 a 105.000 posti per capi avicoli che supera, pertanto, la soglia di 85.000 polli da ingrasso individuata dall'allegato III alla parte II del d.lgs. 152/06;
- in data 31/01/2019, ns. prot. 9809/2019, il gestore ha presentato le integrazioni chieste e l'istanza di verifica di VIA;
- in data 12/02/2019, ns. prot. 13128/2019, è stato comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al gestore e ai soggetti competenti in materia ambientale e contestualmente è stata indetta la conferenza dei servizi prevista al c. 5 dell'art.

- 29-quarter del d.lgs. 152/06; il procedimento di verifica di VIA è stato coordinato con il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ed è stata, quindi, indetta la conferenza dei servizi in forma simultanea, unica per entrambi i procedimenti;
- in data 11/03/2019 è stato effettuato dai responsabili del procedimento di AIA e di verifica di VIA, coadiuvati dai tecnici della Città metropolitana e dai veterinari dell'ASLTO 5, un sopralluogo istruttorio presso l'installazione;
 - in data 20/03/2019 si è svolta la riunione della conferenza dei servizi a cui hanno partecipato il responsabile del procedimento di AIA e di verifica, i referenti dell'ARPA, dell'ASLTO5 e il gestore dell'installazione;
 - la conferenza dei servizi si è conclusa con una valutazione favorevole al rilascio dell'AIA, subordinata alla verifica del rispetto di alcune condizioni che è stato chiesto al gestore di integrare: tale richiesta ha sospeso i termini del procedimento. Per la descrizione dettagliata degli aspetti ambientali presi in esame e delle valutazioni effettuate nell'ambito dell'istruttoria si rimanda pertanto al verbale della riunione del 20/03/2019;
 - in data 03/05/2019, ns. prot. 38905/2019 il gestore ha presentato le integrazioni chieste dalla conferenza dei servizi, ulteriormente approfondite in data 09/07/2019, con nota ns prot. 59613;

RILEVATO CHE:

- l'allevamento in esame consta attualmente di 2 capannoni già esistenti di capacità di 29.000 polli da carne e rientra tra gli impianti ed attività in deroga all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera elencati nell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/06, le cui emissioni sono considerate scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272 c. 1 del d.lgs n. 152/2006;
- il gestore intende aumentare il numero di animali allevati fino a un massimo di 105.000 capi, ampliando l'allevamento avicolo esistente con la costruzione di altri due ricoveri;
- l'aumento del numero di capi allevati supera la soglia di 40.000 posti per pollame oltre cui l'attività di allevamento è assoggettata all'AIA;
- l'AIA è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII della parte seconda del d.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;
- ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/06, l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini sono state emanate con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della

commissione del 15 febbraio 2017, in vigore dal 21/02/2017; tali conclusioni fanno riferimento al documento Bref (BAT Reference Document) for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs pubblicato nel 2017 dal Joint research centre (JRC) della Commissione Europea;

- i c. 4 e 4-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 prevedono che per la definizione dei valori limiti di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti dell'AIA si faccia riferimento alla applicazione delle migliori tecniche disponibili; in particolare i valori limite di emissione devono garantire che, in condizioni di esercizio normale, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (Bat-Ael) stabiliti dalle Conclusioni sulle BAT; nel caso specifico degli allevamenti, le Conclusioni sulle BAT definiscono i BAT-Ael per le emissioni di ammoniaca in atmosfera associati alle tecniche di stabulazione degli animali e prevedono inoltre dei livelli di prestazione sulla riduzione dell'azoto e del fosforo escreto associati alle tecniche di gestione dell'alimentazione;
- nell'istruttoria svolta si è pertanto tenuto conto delle conclusioni sulle BAT, individuando e valutando i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione, le BAT adottate dal gestore al fine della prevenzione e riduzione dell'inquinamento e i livelli di emissione e di prestazione ambientale conseguiti;

VALUTATO CHE:

- le tecniche adottate in allevamento risultano sostanzialmente conformi alle BAT e i livelli di prestazione e le emissioni, calcolate sulla base delle informazioni e dei metodi ad oggi disponibili, rientrano nell'intervallo definito dalle Conclusioni sulle BAT;
- le BAT Conclusions fissano per la categoria polli da carne:
 - a. i livelli di emissione attesi per l'ammoniaca dalla fase di stabulazione degli animali (BAT Ael), che deve essere compreso tra da 0.01 e 0.08 kg/NH₃/posto animale/anno;
 - b. i livelli di azoto totale escreto associati alla BAT, che deve essere compreso tra 0.2 e 0.6 kg N escreto/posto animale/anno;
 - c. i livelli di fosforo totale escreto associati alla BAT, che deve essere compreso tra 0.05 e 0.25 kg di P₂O₅ escreto/posto animale/anno;
- per la determinazione dell'azoto e fosforo escreto il gestore ha calcolato il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali, come previsto dalla specifica BAT n.24 delle Conclusioni sulle BAT; i livelli di azoto totale escreto sono risultati pari a 0,22 kg N /capo/anno per femmine di 1,5 kg e 0,46 kg N /capo/anno per maschi di 2,8 kg ed i livelli di fosforo escreto pari a 0,07 kg P₂O₅ /capo/anno per femmine di 1,5 kg e 0,13 kg P₂O₅ /capo/anno per maschi di 2,8 kg;
- per la determinazione dell'ammoniaca emessa in atmosfera il gestore ha utilizzato fattori di emissione tratti da letteratura ed in particolare dal Bref del 2003 (Tab. 3.24); durante l'istruttoria si è stabilito dapprima di stimare i valori di ammoniaca emessa dalla fase di stabulazione mediante il software Net IPPC del CRPA di Reggio Emilia, che, tuttavia, non permette di considerare nel calcolo. tutte le tecniche di riduzione delle emissioni in atmosfera; attualmente si è reso disponibile un nuovo software denominato Bat-Tool

realizzato sempre dal CRPA su incarico della Regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto LIFE PREPAIR, basato sulle tecniche di allevamento e sui metodi di calcolo delle emissioni previsti nelle Conclusioni sulle BAT: si è ritenuto opportuno utilizzare tale strumento per ricalcolare il livello massimo di emissione in atmosfera di ammoniaca e degli altri principali inquinanti;

- dal calcolo effettuato con il Bat-Tool risulta che i livelli di emissione attesi per l'ammoniaca dalla fase di stabulazione degli animali è pari a 0,07 kg NH₃/capo/anno e che le BAT applicate in installazione permettono una riduzione delle emissioni di ammoniaca fino al 44,4% circa rispetto a una situazione di riferimento che non prevede l'adozione di BAT;
- i livelli effettivi di azoto e fosforo escreto e di ammoniaca emessa in atmosfera devono essere determinati annualmente dal gestore con i metodi decritti nelle conclusioni sulle BAT sulla base delle reali condizioni di esercizio dell'anno in esame (numero di capi allevati, azoto escreto, tecniche applicate);

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- con riferimento alla possibilità di contaminazione al suolo e alle acque sotterranee, si può prendere atto degli esiti della verifica preliminare secondo le modalità definite dalle Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali svolta dal gestore da cui risulta non sussistere tale possibilità;
- con riferimento alla gestione degli effluenti zootecnici di allevamento, si debba fare riferimento alle modalità previste dal Regolamento della Regione Piemonte del 29/10/2007 n. 10/R e il gestore deve presentare annualmente l'apposita Comunicazione ai sensi dell'art. 3 dello stesso Regolamento con le tempistiche e le modalità previste da tale regolamento avvalendosi, a tale fine, delle procedure informatiche collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte;
- per la realizzazione ed esercizio dei capannoni esistenti non è stata presentata una relazione previsionale di impatto acustico e pertanto si ritiene che occorra prevedere l'effettuazione dei rilievi fonometrici all'avvio delle esercizio dell'attività d'allevamento anche nei nuovi capannoni per la verifica del rispetto dei limiti acustici delle classi di zonizzazione acustica di riferimento;
- la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb) del D.lgs. 152/06;
- il piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R è stato approvato al momento del rilascio dell'AIA;

ACQUISITI:

- il verbale della riunione della Conferenza di Servizi;
- l'ultima comunicazione relativa alla gestione degli effluenti zootecnici presentata, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10/R/2007, dall'Alberione Luca (prot. n. TO00/PUA/2019/353 del 30/04/19)

- l'autocertificazione antimafia di cui all'art. 89 del d.lgs. 159/2011 resa dal legale rappresentante dell'impresa, prevista dall'art. 88, c. 4-bis nel caso di decorrenza del termine rilascio della comunicazione antimafia e con le condizioni risolutive di cui allo stesso articolo;

APPURATO CHE:

- ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 152/2006, il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie determinate con le modalità definite dal d.interm. 24/04/2008 e dalla d.g.r. n 85-10404/2008;

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano i requisiti per rilasciare all'impresa Alberione Luca l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto per lo svolgimento della attività di allevamento rientrante nella categoria di attività 6.6 a) - allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, subordinando l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, al rispetto delle misure intese a evitare o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo individuate sulla base delle risultanze del procedimento svolto, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte II, Titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" e s.m.i.;
- il D.M. Politiche agricole del 19/04/1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola";
- il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01 "Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali";
- il Regolamento del Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/CE "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";
- il D.lgs. 27 settembre 2011, n. 181: "Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne.";
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sul "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la D.G.P. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l’ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell’autorizzazione;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni” così come modificata dalla legge 11 agosto 2014 n. 144 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l’art. 1 c. 50 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003 n.131;
- il Decreto Interministeriale 24/04/2008: “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- la D.G.R. n 85-10404 del 22/12/2008: “Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all’articolo 7 comma 6 del D.lgs. 59/2005”;

ATTESO CHE:

- la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell’articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA:

1. di autorizzare l’impresa Alberione Luca all’esercizio dell’installazione sita nel Comune di Pralormo, regione Bagatto, via Poirino, 38, per lo svolgimento dell’attività di allevamento di polli da carne rientrante nella categoria 6.6 a) dell’allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, alle condizioni stabilite ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che ai sensi dell’art. 29-quarter, c. 11 del d.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni relative all’installazione in oggetto per l’esercizio di tutte le attività descritte nel quadro tecnico allegato:
 - o l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi del titolo I, parte V del d.lgs. 152/06;

- l'approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento previsto dal regolamento della Regione Piemonte 1/R/2006;
- 3. di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies c. 3 d.lgs. 152/06 sono programmati da ARPA Piemonte con la modalità e la frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del gestore;
- 4. di dare atto che ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs 152/06 il gestore dovrà presentare domanda di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, o comunque dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

EVIDENZIA:

- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;
- che qualora l'esito della richiesta inviata alla Prefettura di Torino di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011 evidenziasse la sussistenza di cause ostative alla voltura (cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011), si procederà alla revoca del presente provvedimento ai sensi dell'art. 88, c. 4-bis dello stesso decreto;

INFORMA:

- che copia del presente provvedimento è trasmesso al Comune di Pralormo, all'A.R.P.A. Piemonte ed all'ASL TO5.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 11 luglio 2019

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guglielmo Filippini

NL

**Autorizzazione Integrata Ambientale
Installazione dei Alberione Luca sita in Comune di Pralormo
ALLEGATO A**

Indice generale

1. Quadro progettuale dell'attività produttiva.....	10
2. Applicazione BAT.....	12
3. Condizioni generali.....	19
4. Modifiche dell'installazione e variazione del gestore.....	20
5. Condizioni diverse dal normale esercizio.....	20
6. Monitoraggio di cui alle bat conclusions da 24 a 29.....	21
7. Gestione degli effluenti zootecnici.....	24
8. Emissioni in atmosfera.....	25
9. Emissioni nelle acque.....	26
10. Gestione degli stoccaggi di materie prime e rifiuti.....	27
11. Protezione del suolo e delle acque sotterranee.....	27
12. Emissioni sonore.....	28
13. Report ambientale.....	28
14. Inizio attività.....	31
15. Comunicazioni agli Enti.....	31

1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività AIA e capacità dell'installazione

ATTIVITÀ AIA	CAPACITÀ MASSIMA DELL'INSTALLAZIONE
Categoria 6.6 a) – Installazione per l'allevamento intensivo di broilers con più di 40.000 posti pollame	105.000 posti pollame

Presso l'installazione è svolto l'allevamento in soccida di broilers. Gli animali sono allevati a terra su lettiera con tecnica del tutto pieno-tutto vuoto e vuoto biologico di circa 8 giorni.

Tipologia di cicli

Ordinariamente possono essere svolti sia cicli di allevamento con sfooltimenti intermedi, per la produzione di polli leggeri, polli medi e polli pesanti, sia cicli senza sfooltimento. La durata di ogni ciclo di allevamento (dall'accasamento degli animali allo svuotamento dei capannoni) varia normalmente tra i 30 e i 60 giorni, in funzione del peso finale che deve essere raggiunto dagli animali.

Consistenza d'allevamento

La consistenza massima dell'installazione si riferisce al numero di capi all'accasamento, computato sul numero massimo di animali allevabili ai sensi della normativa sul benessere animale, implementato del 4% al fine di compensare la mortalità fisiologica.

La consistenza massima a fine ciclo è calcolata sulla base della superficie utile di allevamento e della densità massima permessa dalle norme sulla protezione animale; la densità è stabilita dal d.lgs n. 181 del 27 settembre 2010 in 33 kg/mq, salvo l'ottenimento, da parte dell'ASL, di una deroga.

L'installazione è autorizzata dall'ASL ad allevare i broiler in deroga fino a una densità massima di 39 kg/mq ai sensi dell'art. 3 comma 3 e 4 del predetto decreto.

Qualora non ci fossero le condizioni per effettuare il ciclo richiesto in deroga alle norme sulla protezione dei polli da carne, deve essere rispettata la capacità massima riferita alla densità di 33 kg/mq.

Nella tabella 1.2 e nella tabella 1.3 sono riportate la consistenza massima dell'installazione (accasamento) e la consistenza massima a fine ciclo rispettivamente con densità pari a 33 kg/mq e con densità pari a 39 kg/mq.

Si osserva che il numero massimo di capi accasati nei cicli misti con sfooltimento è uguale per entrambe le ipotesi di densità, ma variano il numero di capi maschi e femmine.

Tabella 1.2- Numero massimo di animali con densità di 33 kg/mq

Tipo di ciclo		N. capi all'accasamento	N. capi fine ciclo
Con sfoltimento intermedio		105.000 di cui: - 37.000 femmine - 68.000 maschi	102.900, di cui: - 36.260 per femmina leggera (peso finale 1,5 kg in 33 giorni) e 1.360 per maschi leggeri (1,8 kg maschi) - 65.280 per pollo medio-pesante (peso finale 2,8 kg in 44 giorni)
Senza sfoltimento intermedio	Ciclo sole femmine	73.000 femmine	70.810 per pollo leggero (peso finale 2,4 kg in 38 giorni)
	Ciclo soli maschi	66.000 maschi	63.630 per pollo medio-pesante (peso finale 2,7 kg in 42 giorni)

Tabella 1.3- Numero massimo di animali con densità di 39 kg/mq

Tipo di ciclo		N. capi all'accasamento	N. capi a fine ciclo
Con sfoltimento intermedio		105.000 di cui: - 26.400 femmine - 78.600 maschi	100.800, di cui: - 25.344 per pollo leggero (peso finale 1,5 kg in 33 giorni) - 75.456 per pollo medio-pesante (peso finale 2,8 kg in 44 giorni)
Senza sfoltimento intermedio	Ciclo sole femmine	105.000 femmine	100.800 per pollo leggero (peso finale 2 kg in 38 giorni)
	Ciclo soli maschi	81.000 maschi	77760 per pollo pesante (peso finale 2,7 kg in 42 giorni)

Nel caso del ciclo con sfoltimento intermedio, è accettabile, per esigenze di mercato, che vengano accasati un numero di posti di polli leggeri, polli medi e polli pesanti diverso da quello sopraindicato, purché sia rispettato il numero massimo di capi totale, pari a 105.000, e garantito il rispetto della normativa sul benessere animale.

Per tutte le tipologie di ciclo autorizzate:

- è utilizzata la lolla di riso per la preparazione della lettiera;
- la lettiera è rimossa a ogni fine ciclo e durante il vuoto sanitario, la cui durata varia è di circa 8 giorni, è svolta la pulizia e disinfezione dei locali (con acqua in pressione e disinfettante).

Gli effluenti zootecnici originati dall'allevamento sono costituiti da lettiera che l'azienda gestisce direttamente utilizzandola agronomicamente sui terreni in conduzione.

Nella tabella 1.4 seguente vengono forniti i dati tecnici relativi all'installazione.

Tabella 1.4- dati tecnici dell'installazione

Strutture d'allevamento	4 ricoveri, due con superficie di 1.000 mq e due di 1.712 mq per un totale di SUA pari a 5.424 mq totali
Sistemi di stabulazione	Su lettiera con abbeveratoi antispreco e ventilazione sia naturale che forzata
Strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili	Non presente
Approvvigionamento idrico	L'acqua è prelevata da pozzo, con misuratore di portata e, in caso di emergenza, è presente l'allacciamento all'acquedotto.
Sistema di climatizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • La ventilazione è sia naturale che artificiale regolata da centralina elettronica; nei capannoni nuovi gli estrattori sono fissi e dotati di bocca di lupo, mentre nei capannoni vecchi, 4 estrattori sono fissi e 4 mobili. • Il raffrescamento avviene, in tutti i ricoveri, mediante nebulizzazione a goccia. • Il riscaldamento avviene con cappe radianti alimentate a GPL, abbinate, unicamente per i vecchi capannoni, a generatori di calore alimentati a gasolio, qualora necessario.

2. APPLICAZIONE BAT

In questo paragrafo viene effettuato il confronto fra le tecniche adottate in azienda e le Bat indicate dalla Decisione di esecuzione 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

BAT 1 - SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
1	Sistema di gestione ambientale	Redatto specifico documento in cui sono illustrate le modalità di attuazione e rispetto del sistema di gestione ambientale adottato dall'azienda

BAT 2 - BUONA GESTIONE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
2a	Ubicare correttamente l'azienda agricola	Applicabilità limitata in quanto l'azienda è esistente.

BAT 2 - BUONA GESTIONE		
2b	Istruire e formare il personale	Il titolare, gestisce personalmente l'attività, è in possesso di diploma di perito agrario e mantiene aggiornata la formazione professionale
2c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti	E' stato redatto un piano per le emergenze (incendio, versamento sostanze inquinanti, impianto idrico, alimentazione impianto elettrico, sanitaria-epidemiologica, evento alluvionale e violenti fenomeni atmosferici, evento sismico).
2d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature	Verifica giornaliera del funzionamento di tutte le apparecchiature
2e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	Stoccaggio carcasse in una cella frigorifero e freezer a pozzetto.

BAT 3 e 4 - GESTIONE ALIMENTARE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
3a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli aminoacidi digeribili	Adottata
3b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Adottata
3c	Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza	Adottata
3d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto.	Adottata
4a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Adottata

BAT 5 - USO EFFICIENTE DELL'ACQUA		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
5a	Registrazione del consumo idrico	Effettuato monitoraggio e registrazione dei consumi. Il pozzo è dotato di misuratore di portata e, in caso di emergenza, è presente l'allacciamento all'acquedotto. Ciascun capannone, inoltre, è dotato di contaltri.
5b	Individuazione e riparazione delle perdite	L'impianto di abbeveraggio è controllato ad ogni ciclo.
5c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione	Utilizzo di pulitori ad alta pressione utilizzati a fine ciclo cui non si originano acque reflue
5d	Scegliere ed usare attrezzature adeguate per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità d'acqua	Abbeveratoi a goccia muniti di raccogli goccia, al fine di evitare lo spreco d'acqua e di mantenere la lettiera asciutta.
5e	Verificare, se del caso adeguare con cadenza periodica, la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile	Verifica della calibratura ad ogni ciclo.

BAT 6 e 7 cfr CAPITOLO 9 - EMISSIONE DALLE ACQUE REFLUE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
6 a, b, c	Ridurre la produzione acque reflue	Non vi è produzione di acque reflue
7 a, b, c	Ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue	Non vi è produzione di acque reflue

BAT8 - USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
8a	Sistemi i riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza	Adottato unicamente nei capannoni nuovi.
8b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria	Mediante utilizzo di centralina di comando Qfarm, la quale, gestendo l'impianto di ventilazione e riscaldamento, punta ad ottenere il migliore regolata da termostati posti all'interno del ricovero.
8c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico	Adottato
8d	Impiego di illuminazione efficace sotto il profilo energetico	Per l'illuminazione sono utilizzate luci al led

BAT 9 e 10 cfr CAPITOLO 12 - EMISSIONI SONORE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
9	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione del rumore per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni sonore da un'azienda agricola	Non adottata in quanto non è comprovato un inquinamento acustico.
10a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	L'azienda è esistente.
10b	Ubicazione attrezzature	I silos di distribuzione dei mangimi sono collocati in prossimità dei ricoveri, facilmente raggiungibili dai mezzi di rifornimento.
10c	Misure operative	Durante l'erogazione del mangime le porte sono chiuse. Le operazioni sono condotte da personale esperto e non sono svolte in ore notturne.
10 d	Apparecchiature a bassa rumorosità	Le apparecchiature impiegate sono a bassa rumorosità e soggette a costante manutenzione per massimo efficientamento
10e	Apparecchiature per il controllo del rumore	Il tamponamento dei capannoni è in pannello sandwich efficiente per la riduzione attiva e passiva dei rumori
10f	Procedure antirumore	La cortina verde di mitigazione che verrà piantumata è efficace per la riduzione del rumore.

BAT11 cfr . CAPITOLO 8.2 - EMISSIONI DI POLVERI		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
11a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione	Il sistema di ventilazione a bassa velocità nelle prime parti del ciclo. Inoltre presenza di coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nelle parti esauste delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo (coda di lupo), vedi BAT 13 c.
11b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici	Utilizzo della nebulizzazione ad acqua nei mesi estivi

BAT12 e BAT13 - EMISSIONI DI ODORI		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
12	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione degli odori per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola	Non adottata in quanto non è comprovato un inquinamento odorigeno
13a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola ed i recettori sensibili	Impianto esistente, con recettori sensibili a circa 500 m.
13b	Usare sistema di stabulazione che mantiene la lettiera asciutta ed in condizioni aerobiche e che diminuisce il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento	La lettiera è sempre asciutta ed in condizioni aerobiche ed avviata rapidamente allo stoccaggio in campo.
13 c	Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta del ricovero zootecnico	<ul style="list-style-type: none"> - Adottata mediante utilizzo di coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nelle parti esauste delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo (coda di lupo); - Adottata mediante dispersione dell'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico, opposto al recettore sensibile.
13g	Spandimento agronomico	In occasione dell'utilizzo agronomico dell'effluente di allevamento è garantito il tempestivo interrimento entro le 4 ore.

BAT14 e BAT15 cfr CAPITOLO 7 e 8 - EMISSIONI PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI EFFLUENTE SOLIDO		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
14a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente ed il volume del cumulo di effluente solido	Adottato
14c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone	Adottato per lo stoccaggio di lettiera esausta in ricovero nel caso di emergenze sanitarie.
15a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone	Adottato per lo stoccaggio di lettiera esausta in ricovero nel caso di emergenze sanitarie.
15 e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso	Adottato.

BAT20, BAT21, BAT 22 cfr CAPITOLO 7e 8 - SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
20a	<p>Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo; - le condizioni climatiche; - il drenaggio e l'irrigazione del campo; - la rotazione colturale; - le risorse idriche e zone idriche protette 	Adottato
20b	<p>Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento e:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le zone in cui vi è rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti e pozzi ecc; - le proprietà limitrofe 	Adottato
20c	<p>Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è rischio significativo di deflusso. Gli effluenti di allevamento non sono applicati se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il campo è inondato, gelato, innevato; - le condizioni del suolo in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; - il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste 	Adottato

BAT20, BAT21, BAT 22 cfr CAPITOLO 7e 8 - SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
20d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo, i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del tempo suscettibili di causare un deflusso	Adottato
20e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture	Adottato
20f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario	Adottato
20g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite	Adottato
20h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamenti siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	Adottato
22	Incorporazione l'effluente nel suolo il più presto possibile Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (tabella 1.3) tra 0-4 ore. Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie ad un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari	In occasione dell'utilizzo agronomico dell'effluente di allevamento è garantito il tempestivo interrimento entro le 4 ore

BAT23 - cfr CAPITOLO 8 - EMISSIONI PROVENIENTI DALL'INTERO PROCESSO		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
23	Stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca	Sono state calcolate le emissioni mediante il software Bat Tools Ammoniaca: per ciclo 105.000 polli pari a t/a

BAT32 - EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECNICI PER POLLAME		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
32 a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco	Adottata

Per le BAT dalla 24 alla 29 si rimanda al paragrafo 6, relativo al Monitoraggio ambientale.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro progettuale precedentemente descritto ed agli intendimenti tecnici dichiarati dal gestore nella documentazione agli atti.
3. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale);
 - gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto.
4. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo riesame della stessa.
5. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
6. Il gestore è tenuto a verificare periodicamente l'integrità delle strutture e degli impianti e a

- ripristinare immediatamente eventuali danneggiamenti o rotture.
7. Ai sensi dell'art. 29-decies co. 1 del D.lgs 152/06, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti nel presente provvedimento secondo le scadenze riportate, il gestore deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.
 8. Il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Comune della sede operativa e all'ARPA Piemonte la cessazione definitiva delle attività. Il gestore, entro 60 giorni dalla cessazione definitiva dell'attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito. Il gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali.

4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006, il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.
2. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, il gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale ed ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale .
3. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.lgs. 152/06, il gestore è tenuto a comunicare alla Città Metropolitana di Torino, entro 30 giorni, le variazioni nella titolarità dell'installazione, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA.

5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.lgs. 152/06, il gestore deve informare

immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

2. Ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
3. Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

6. MONITORAGGIO DI CUI ALLE BAT CONCLUSIONS DA 24 A 29

1. Il gestore deve monitorare la corretta gestione dell'allevamento, adottando le BAT 24, 25, 27, 29 e verificando il rispetto dei valori associati alle BAT 3 e 4 e dei BAT Aels di cui alla BAT 32, per l'allevamento dei polli da carne, come riportato rispettivamente nelle tabelle 6.1 e 6.2.
2. Per il monitoraggio dell'azoto e fosforo escreti e per le emissioni di ammoniaca e polveri il gestore deve attenersi alle modalità descritte al paragrafo punto 4.9-Tecniche di monitoraggio-delle BAT Conclusions.
3. I dati di consumo, di cui alla BAT 29, devono essere trasmessi nel report ambientale, insieme a eventuali osservazioni e segnalazioni di anomalie o criticità verificatesi durante l'anno. Per i consumi misurati con contatori totalizzatori (contatori dell'acqua e dell'energia), deve essere registrato il valore della lettura totalizzata dal contatore. In caso di sostituzione del contatore, deve essere annotato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
4. Il numero di capi in entrata e in uscita, morti comprese, previsti dalla BAT 29d devono essere forniti per ogni singolo ciclo, con indicazione della durata ed eventuali sfoltimi effettuati come indicato nella tabella 6.3.

Tabella n. 6.1: Contenuti del monitoraggio ambientale

BAT 24 - MONITORAGGIO DELL'AZOTO E FOSFORO TOTALI ESCRETI NEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
N	BAT	Frequenza monitoraggio
24a	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali	Annuale
24 b	Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	
BAT25 - MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI NELL'ARIA DI AMMONIACA		
N	BAT	Frequenza monitoraggio
25a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base delle escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento	Annuale
25b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente .	
25c	Stima mediante fattori di emissione	
BAT27 MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI POLVERI PROVENIENTI DA CIASCUN RICOVERO ZOOTECNICO		
N	BAT	Frequenza monitoraggio

27a	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente	Annuale solo nei casi siano svolte attività che comportano emissioni significative di polveri
27b	Stima mediante fattori di emissione	
BAT29 MONITORAGGIO DEI PARAMETRI DI PROCESSO		
N	BAT	Frequenza monitoraggio
29a	Consumo idrico	Al termine di ogni ciclo di allevamento
29b	Consumo di energia elettrica	Annuale
29c	Numero di carburante	Annuale
29d	Numero di capi in entrata e in uscita nascite e morti comprese (vedi tabella n. 6.3)	Al termine di ogni ciclo di allevamento
29e	Consumo di mangime	Al termine di ogni ciclo di allevamento
29f	Generazione di effluenti di allevamento	Secondo le modalità stabilite dal regolamento 10R

Tabella n. 6.2: BAT Aels e valori associati alle BAT per i polli da carne.

BAT	EMISSIONI	BAT Aels e VALORI ASSOCIATI ALLE BAT
3	Azoto escreto	0.2 - 0.6 kg N escreto/posto animale/anno
4	Fosforo escreto	0.05-0.25 kg di P ₂ O ₅ escreto/posto animale/anno
32 a	Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici dei polli da carne	0.01-0.08 kg di NH ₃ /posto animale/anno

Tabella n. 6.3: BAT 29 d

Ciclo (data inizio/fine)	Capi accasati	1° sfolto		2° sfolto		Fine ciclo		Capi morti
		Capi in uscita	Peso finale	Capi in uscita	Peso finale	Capi in uscita	Peso finale	
		Se effettuato		Se effettuato				

7. GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

In riferimento al presente paragrafo è richiesta l'adozione della della BAT 14 e 15 "Emissioni provenienti dallo stoccaggio dell'effluente solido" (cfr paragrafo 2) e della BAT 20 e 22 "Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento" (cfr paragrafo 2).

La gestione degli effluenti zootecnici, al fine dell'utilizzo agronomico, è disciplinata dal Regolamento Regionale 10/R del 2007 e dal D.M. Politiche agricole del 19/04/1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola".

Sono regolamentati da tale normativa:

- gli obblighi di comunicazione e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;
- i criteri generali per l'utilizzazione agronomica;
- i divieti di utilizzazione;
- le operazioni di trattamento consentite;
- lo stoccaggio;
- le tecniche di distribuzione in campo consentite;
- le dosi di applicazione in campo.

7.1 Registro delle cessioni/acquisizioni degli effluenti zootecnici

Qualora l'azienda dovesse cedere o acquisire effluenti zootecnici da soggetti terzi, deve effettuare la registrazione delle informazioni con le modalità riportate nel successivo schema esemplificativo.

Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

Intestazione					
AZIENDA:SEDE OPERATIVA:					
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

Il registro deve essere tenuto presso le sedi operative delle Aziende, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

8. EMISSIONI IN ATMOSFERA

8.1 Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 14 "Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido", della BAT22 "Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento" e della BAT 32a "Emissioni provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame" (cfr paragrafo 2).

I valori di emissione in atmosfera di ammoniaca e metano sono stati calcolati con il software Bat-Tool realizzato dal CRPA su incarico della Regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto LIFE PREPAIR.

Il metodo di calcolo segue le indicazioni della BAT 25 a - "Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento".

E' stata calcolata l'emissione di ammoniaca per il ciclo di broilers (tabella 8.1).

Tabella 8.1: Dati in ingresso per il calcolo con il software Bat-Tool

Ciclo di allevamento	Polli da carne, ciclo con polli peso massimo 2,8 kg (peso medio 1,4 kg) e polli peso massimo 1,4 kg (peso medio 0,7 kg)
Numero capi	Polli da 1,4 kg: 26.400 - Polli da 2,8 kg: 78.600
Tecnica di stabulazione	ventilazione forzata + abbeveratoi antispreco
Trattamento degli effluenti	nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	100% Palabili - 14.a. - ridurre rapporto superficie/volume
Distribuzione degli effluenti zootecnici	100% Palabili - incorporazione entro 4 ore
Azoto escreto	Polli 1,4 kg: 0,19 kg N/capo/anno = 329 kg N/t _{pv} /a Polli 2,8: 0,38 kg N/capo/anno = 314 kg N/t _{pv} /a
Note	/

Tabella 8.2: Risultati del calcolo delle emissioni con il software Bat-Tool

Fase di provenienza	Emissioni di NH ₃ del sistema di riferimento (senza tecniche di riduzione delle emissioni) (Mg/anno)	Emissione di NH ₃ dell'installazione (situazione autorizzata) (Mg/anno)	% riduzione
Ricoveri	10,59	6,78	36
Trattamento	/	/	11,9
Stoccaggio	5,87	5,17	/
Distribuzione	17,7	7,02	60,3
Totale	34,13	18,97	44,4

Emissione di metano	2,1 Mg/anno
Emissione di protossido di azoto	0,93 Mg/anno

8.2 Emissioni diffuse dall'attività di stoccaggio dei mangimi

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 11 "Emissioni di polveri" (cfr paragrafo 2).

1. Nella fase di gestione dei mangimi (movimentazione e stoccaggio) devono essere adottati tutti gli accorgimenti volti a ridurre al minimo le emissioni diffuse dall'impianto.
2. I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, in appositi silos o adottando appropriate coperture.

9. EMISSIONI NELLE ACQUE

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta, se applicabile, l'adozione della BAT 6, della BAT7 "Emissioni nelle acque", della BAT 15 "Emissioni dallo stoccaggio di effluente solido" (cfr paragrafo 2).

9.1 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

L'azienda non ha individuato superfici scolanti (ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 1/R/2006) e pertanto non prevede un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia.

Si precisa che le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 3 del citato regolamento Regionale 1/R/2006 e dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che si peggiori lo stato qualitativo dei corpi idrici in cui sono immesse tali acque. Pertanto dovranno essere rispettati gli

intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nella documentazione presentata al fine del conseguimento del provvedimento richiesto relativamente alle modalità di regimazione e gestione delle acque meteoriche .

Si rammenta, inoltre che è fatto assoluto divieto di scaricare o immettere direttamente le acque meteoriche raccolte nell'insediamento nelle acque sotterranee.

Al fine di garantire che non vi sia il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza uso di acque di lavaggio.

1. La movimentazione degli animali deve avvenire senza causare lo sporco dei piazzali, adottando le soluzioni descritte allo scopo dall'azienda.
2. Le operazioni di caricamento dei mezzi per la distribuzione della lettiera esausta in campo, devono essere svolte sui piazzali pavimentati in grado di permetterne la pulizia.
3. Non devono essere stoccati allo scoperto materie prime e rifiuti che possano contaminare le acque meteoriche.

10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
3. Deve essere apposta una cartellonistica per contrassegnare le aree deputate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

11. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. Il gestore ha effettuato la valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee secondo le modalità definite dalle Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. Dagli esiti della suddetta procedura non si ravvisa la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, in quanto sono adottate adeguate misure di gestione di tali sostanze, in particolare in relazione alle modalità di movimentazione e stoccaggio.
2. Il gestore non è tenuto a svolgere specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo,

così come previsto al comma 6-bis art. 29-sexies del D.lgs 152/06; è obbligo, garantire, in ogni momento, l'integrità delle strutture e la corretta gestione delle sostanze usate prodotte e o rilasciate dall'installazione, al fine di escludere possibili contaminazioni delle suddette matrici ambientali.

3. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, oltre agli adempimenti previsti nelle condizioni generali del presente atto, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il gestore deve eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

12. EMISSIONI SONORE

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 10 "Emissioni sonore" (cfr paragrafo 2).

Il Comune di Pralormo ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica. I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

Il gestore deve effettuare dei rilievi fonometrici all'avvio delle esercizio dell'attività d'allevamento anche nei nuovi capannoni, per la verifica del rispetto dei limiti acustici delle classi di zonizzazione acustica di riferimento.

Tale documentazione dovrà essere presentata entro un anno dal completamento dei lavori di ampliamento.

13. REPORT AMBIENTALE

1. Ogni anno, entro il 30 aprile, il gestore deve trasmettere il resoconto (report) secondo quanto indicato nella tabella 13.1.
2. Tra i contenuti del report devono essere riportate le informazioni ambientali raccolte dai monitoraggi prescritti nell'allegato 6 del presente provvedimento riferite all'anno precedente come indicato nella tabella 13.2.
3. Nel report ambientale devono essere riportati anche i dati utilizzati e i calcoli o le valutazioni svolte per determinare se l'installazione è soggetta all'obbligo di presentare la dichiarazione EPRTTR per l'anno di riferimento. Tale documento deve essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

4. Ai fini della pubblicazione del report ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, come richiesto dall'art. 29-decies, comma 2 del d.lgs. 152/06, qualora il gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del report ambientale – denominata “versione pubblicabile” - epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del d.lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:
- riservatezza industriale, commerciale o personale;
 - tutela della proprietà intellettuale;
 - pubblica sicurezza o difesa nazionale;

Tabella 13.1: *Contenuto del report ambientale*

Descrizione	Note
Risultati del monitoraggio dei dati produttivi e prestazionali specificati nel piano di monitoraggio	I dati di monitoraggio devono essere brevemente illustrati, evidenziando e motivando eventuali variazioni significative rispetto agli anni passati. Devono essere calcolati e riportati, dove richiesto e dove possibile, i livelli di prestazione e di emissione unitari da confrontare con quelli delle conclusioni sulle BAT e del Bref di settore e con quelli degli anni precedenti, come previsto dal sistema di gestione ambientale. A tale scopo si deve fare riferimento allo schema della successiva tabella. Per la presentazione dei risultati del monitoraggio e delle registrazioni effettuate, devono essere adottati gli schemi esemplificativi riportati in Tabella 13.2.
Verifica assoggettamento alla presentazione della dichiarazione di PRTR	Devono essere allegati i calcoli o le stime effettuate
Eventuali anomalie o incidenti verificatisi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

Tabella 13.2: *Schema di presentazione dei dati di consumo e di emissione.*

		Ciclo 1	Ciclo 2	Anno
A	Numero di animali mediamente presenti			
B	Consumo di mangimi			
C	Consumo di acqua			
D	Consumo di energia elettrica	<i>Non obbligatorio</i>		
E	Consumo di gasolio	<i>Non obbligatorio</i>		
F	Consumo unitario di mangime per capo	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>
G	Consumo unitario di acqua per capo	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>
H	Consumo unitario di energia elettrica per capo	<i>Non obbligatorio</i>		<i>D/A</i>
I	Consumo unitario di gasolio e GPL per capo	<i>Non obbligatorio</i>		<i>E/A</i>
L	Azoto escreto per capo	<i>Non obbligatorio</i>		
M	Fosforo escreto per capo	<i>Non obbligatorio</i>		
N	Emissioni di ammoniaca totale di tutte le fasi di allevamento	<i>Non obbligatorio</i>		
O	Emissioni di ammoniaca della sola fase di stabulazione	<i>Non obbligatorio</i>		
P	Emissione di ammoniaca dalla stabulazione per capo	<i>Non obbligatorio</i>		<i>O/A</i>
Q	Emissioni di polvere	<i>Non obbligatorio</i>		<i>Eventuale</i>

14. INIZIO ATTIVITÀ

1. Il gestore deve comunicare preventivamente alla Città metropolitana, all'ARPA e al Comune sede dell'installazione la data di inizio del primo ciclo di allevamento che comporta assoggettamento all'AIA. Le condizioni della presentazione autorizzazione si intendono decorrere da tale data, mentre prima di tale data si intendono valere le condizioni dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera in via generale.
2. Il primo report ambientale deve essere presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla comunicazione di cui al punto precedente.

15. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi ed i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 14.1, 14.2 e 14.3.

Tabella 15.1 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione messa in esercizio nuovi capannoni	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Comunicazione preventiva
Rilievi fonometrici	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Entro 12 mesi messa in esercizio nuovi capannoni

Tabella 15.2 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune sede operativa	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	ISPRA	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet www.eprtr.it

Tabella 15.3– Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica	- Città metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	- Città metropolitana di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione in caso di incidenti o eventi impreveduti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	- Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06	- Modalità specificate nella modulistica - predisposta	Entro 10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione